

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
D.M. 30-7-2008

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2008, n. 210.

D.M. 30 luglio 2008 ⁽¹⁾.

Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 settembre 2008, n. 210.

(2) Emanato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il [decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117](#), recante «Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione», convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160](#);

Visto in particolare l'[art. 6](#), commi 2 e 4, del sopra citato decreto-legge, nel quale si prevede che il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, i contenuti delle tabelle, da esporre nei locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, le quali riproducono la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata nonché le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo;

Preso atto della documentazione prodotta dalla Commissione costituita presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria con [decreto dirigenziale 19 ottobre 2007](#);

Preso atto delle considerazioni della Commissione circa l'impossibilità di stabilire a priori la precisa quantità di bevanda che produce un determinato tasso alcolemico, ancor più sulla base del solo peso corporeo del soggetto assuntore, prescindendo da altre importanti variabili quali ad esempio il sesso, l'età, l'eventuale stato di digiuno, il contingente stato fisico del soggetto, l'eventuale contemporanea assunzione di altre sostanze;

Preso atto che la Commissione ha ribadito che il tasso alcolemico è funzione delle specifiche caratteristiche di reazione di ciascun individuo e che, pertanto, indicare un valore puntuale di tasso alcolemico in corrispondenza di determinate quantità di alcol assunte, anche tenendo conto di alcune delle variabili sopra indicate, può non essere adeguato ai fini dell'orientamento per una guida sicura;

Preso atto della necessità, rilevata dalla Commissione, di inserire tra i contenuti delle tabelle anche adeguate istruzioni per una corretta lettura ed utilizzo delle stesse da parte del cittadino;

Ritenuto opportuno che nella tabella relativa ai sintomi correlati ai diversi livelli di alcolemia siano inserite informazioni relative alla concentrazione alcolemica pari a «0», onde sottolineare adeguatamente che anche un'alcolemia considerata bassa (da 0,1 a 0,3 grammi per litro) può avere effetti concreti sulla guida, in particolare per alcuni soggetti;

Ritenuto altresì che i contenuti proposti dalla Commissione sono adeguati a rendere le previste tabelle strumenti di semplice e sicuro orientamento del cittadino;

Considerato che l'utilizzo delle tabelle di cui trattasi riveste grande importanza per la prevenzione dei danni alcolcorrelati e in particolare degli incidenti stradali nonché al fine di incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione dell'[art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117](#) convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160](#), sono approvati i contenuti di cui agli allegati 1 e 2, che fanno parte integrante del presente decreto.

2. I contenuti di cui agli allegati 1 e 2 sono integralmente riprodotti nelle tabelle di cui all'[art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117](#) convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160](#), a cura dei titolari e gestori dei locali nello stesso indicati, per le finalità ivi previste.

3. Nell'allegato 3 sono riportate ulteriori indicazioni di riferimento dirette ai titolari e gestori dei locali.

Art. 2.

1. I titolari e i gestori dei locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, di cui all'[art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117](#) convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1 della legge 2 ottobre 2007, n. 160](#) si adeguano alle disposizioni del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo.

Allegato 1

Tabella descrittiva dei principali sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica

([Art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007 n. 117](#) convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, della legge 2 ottobre 2007, n. 160](#))

LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA: 0,5 GRAMMI per LITRO

Concentrazione di alcol nel sangue (g/L)	Sensazioni più frequenti ⁽³⁾	Effetti progressivi e abilità compromesse ⁽³⁾

0	Nessuna	Nessuna
0.1-0.2	Iniziale sensazione di ebbrezza. Iniziale riduzione delle inibizioni e del controllo.	Affievolimento della vigilanza, attenzione e controllo. Iniziale riduzione del coordinamento motorio. Iniziale riduzione della visione laterale. Nausea.
0.3-0.4	Sensazione di ebbrezza. Riduzione delle inibizioni, del controllo e della percezione del rischio.	Riduzione delle capacità di vigilanza, attenzione e controllo. Riduzione del coordinamento motorio e dei riflessi. Riduzione della visione laterale. Vomito.
0.5 g/L: LIMITE LEGALE DEL TASSO ALCOLEMICO PER LA GUIDA		
0.5-0.8	Cambiamenti dell'umore. Nausea, sonnolenza. Stato di eccitazione emotiva.	Riduzione della capacità di giudizio. Riduzione della capacità di individuare oggetti in movimento e della visione laterale. Riflessi alterati. Alterazione delle capacità di reazione agli stimoli sonori e luminosi. Vomito.
0.9-1.5	Alterazione dell'umore. Rabbia. Tristezza. Confusione mentale, disorientamento.	Compromissione della capacità di giudizio e di autocontrollo. Comportamenti socialmente inadeguati. Linguaggio mal articolato. Alterazione dell'equilibrio. Compromissione della visione, della percezione di forme, colori, dimensioni. Vomito.
1.6-3.0	Stordimento. Aggressività. Stato depressivo. Apatia. Letargia.	Compromissione grave dello stato psicofisico. Comportamenti aggressivi e violenti. Difficoltà marcata a stare in piedi o camminare. Stato di inerzia generale. Ipotermia. Vomito.
3.1-4.0	Stato di incoscienza.	Allucinazioni. Cessazione dei riflessi. Incontinenza. Vomito. Coma con possibilità di morte per soffocamento da vomito.
Oltre 4	Difficoltà di respiro, sensazione di soffocamento. Sensazione di morire.	Battito cardiaco rallentato. Fame d'aria. Coma. Morte per arresto respiratorio.

Fonte: riadattato dal testo dell'Advisory Committee and NIAAA scientists, 2003

(3) A parità di quantità di alcol assunto, sensazioni ed effetti sono

estremamente variabili da soggetto a soggetto, con possibilità di manifestazioni anche opposte tra di loro; in tabella sono riportati sensazioni ed effetti più frequentemente rilevati.

Allegato 2

Tabella per la stima delle quantità di bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico legale per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro

(Art. 6 del decreto legge 3 agosto 2007 n. 117 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007 n. 160)

La Tabella contiene I LIVELLI TEORICI DI ALCOLEMIA RAGGIUNGIBILI DOPO L'ASSUNZIONE DI UNA UNITA' ALCOLICA

UNITA' ALCOLICA DI RIFERIMENTO (in cc) (Bicchiere, lattina o bottiglia serviti usualmente nei locali)			
Birra	330 cc	Superalcolici	40 cc
Vino	125 cc	Champagne/spumante	100 cc
Vini liquorosi-aperitivi	80 cc	Ready to drink	150 cc
Digestivi	40 cc	MIX	sommare i componenti

I valori di ALCOLEMIA, calcolati in base al sesso, al peso corporeo e all'essere a stomaco vuoto o pieno, sono solo indicativi e si riferiscono ad una assunzione entro i 60-100 minuti precedenti

Se si assumono più unità alcoliche, per conoscere il valore di alcolemia raggiunto è necessario sommare i valori indicati per ciascuna unità alcolica consumata **

DONNE							
STOMACO VUOTO							
BEVANDA	Gradazione alcolica (Vol. %)	Peso corporeo (Kg)					
		45	55	60	65	75	80
Livelli teorici di alcolemia							
birra analcolica	0,5	0,06	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03
birra leggera	3,5	0,39	0,32	0,29	0,27	0,24	0,22
birra normale	5	0,56	0,46	0,42	0,39	0,34	0,32
birra speciale	8	0,90	0,73	0,67	0,62	0,54	0,50
birra doppio malto	10	1,12	0,92	0,84	0,78	0,67	0,63
vino	12	0,51	0,42	0,38	0,35	0,31	0,29
vini liquorosi-aperitivi	18	0,49	0,40	0,37	0,34	0,29	0,28
digestivi	25	0,32	0,26	0,24	0,22	0,19	0,18
digestivi	30	0,39	0,32	0,29	0,27	0,23	0,22
superalcolici	35	0,45	0,37	0,34	0,31	0,27	0,25
superalcolici	45	0,58	0,47	0,43	0,40	0,35	0,33
superalcolici	60	0,77	0,63	0,58	0,53	0,46	0,43
champagne/spumante	11	0,37	0,31	0,28	0,26	0,22	0,21
ready to drink	2,8	0,12	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07
ready to drink	5	0,24	0,20	0,18	0,17	0,17	0,14

** Esempi: donna, peso 45 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 1 birra leggera ed 1 aperitivo alcolico. Alcolemia attesa: $0,39+0,49 = 0,88$ grammi/litro;

DONNE

STOMACO PIENO							
BEVANDA	Gradazione alcolica (Vol. %)	Peso corporeo (Kg)					
		45	55	60	65	75	80
Livelli teorici di alcolemia							
birra analcolica	0,5	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
birra leggera	3,5	0,23	0,19	0,17	0,16	0,14	0,13
birra normale	5	0,32	0,26	0,24	0,22	0,19	0,18
birra speciale	8	0,52	0,42	0,39	0,36	0,31	0,29
birra doppio malto	10	0,65	0,53	0,48	0,45	0,39	0,36
vino	12	0,29	0,24	0,22	0,20	0,18	0,17
vini liquorosi-aperitivi	18	0,28	0,23	0,21	0,20	0,17	0,16
digestivi	25	0,20	0,16	0,15	0,14	0,12	0,11
digestivi	30	0,24	0,19	0,18	0,16	0,14	0,13
superalcolici	35	0,27	0,22	0,21	0,19	0,16	0,15
superalcolici	45	0,35	0,29	0,26	0,24	0,21	0,20
superalcolici	60	0,47	0,38	0,35	0,33	0,28	0,26
champagne/spumante	11	0,22	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12
ready to drink	2,8	0,07	0,06	0,06	0,05	0,04	0,04
ready to drink	5	0,15	0,12	0,11	0,10	0,09	0,08

** Esempi: donna; peso 60 Kg, ha assunto a stomaco pieno 2 superalcolici (60°).
Alcolemia attesa: $0,35+0,35 = 0,70$.

UOMINI							
STOMACO VUOTO							
BEVANDA	Gradazione alcolica (Vol. %)	Peso corporeo (Kg)					
		55	65	70	75	80	90
Livelli teorici di alcolemia							
birra analcolica	0,5	0,04	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01 (4)
birra leggera	3,5	0,25	0,21	0,19	0,18	0,17	0,15
birra normale	5	0,35	0,30	0,28	0,26	0,24	0,22
birra speciale	8	0,56	0,48	0,44	0,41	0,39	0,35
birra doppio malto	10	0,71	0,6	0,55	0,52	0,49	0,43
vino	12	0,32	0,27	0,25	0,24	0,22	0,20
vini liquorosi-aperitivi	18	0,31	0,26	0,24	0,23	0,21	0,19
digestivi	25	0,20	0,17	0,16	0,15	0,15	0,12
digestivi	30	0,24	0,21	0,19	0,18	0,18	0,15
superalcolici	35	0,28	0,24	0,22	0,21	0,19	0,17
superalcolici	45	0,36	0,31	0,29	0,27	0,25	0,22
superalcolici	60	0,48	0,41	0,38	0,36	0,33	0,30
champagne/spumante	11	0,24	0,19	0,18	0,17	0,16	0,14
ready to drink	2,8	0,08	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
ready to drink	5	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09

** Esempi: uomo, peso corporeo 75 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 2 birre speciali.

Alcolemia attesa: $0,41+0,41 = 0,82$ grammi/litro;

uomo, peso corporeo 55 Kg, ha assunto a stomaco vuoto 1 birra doppio malto ed 1 superalcolico di media gradazione (45°). Alcolemia attesa: $0,71+0,36 = 1,07$ grammi/litro.

UOMINI							
STOMACO PIENO							
BEVANDA	Gradazione alcolica (Vol. %)	Peso corporeo (Kg)					
		55	65	70	75	80	90
Livelli teorici di alcolemia							
birra analcolica	0,5	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
birra leggera	3,5	0,14	0,12	0,11	0,10	0,10	0,09
birra normale	5	0,20	0,17	0,16	0,15	0,14	0,12
birra speciale	8	0,33	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20
birra doppio malto	10	0,41	0,34	0,32	0,30	0,28	0,25
vino	12	0,18	0,16	0,15	0,14	0,13	0,11
vini liquorosi-aperitivi	18	0,18	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11
digestivi	25	0,12	0,10	0,10	0,09	0,08	0,08
digestivi	30	0,15	0,13	0,12	0,11	0,10	0,09
superalcolici	35	0,17	0,15	0,14	0,13	0,12	0,11
superalcolici	45	0,22	0,19	0,17	0,16	0,15	0,14

superalcolici	60	0,30	0,25	0,23	0,22	0,20	0,18
champagne/spumante	11	0,14	0,11	0,11	0,10	0,09	0,08
ready to drink	2,8	0,05	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
ready to drink	5	0,09	0,08	0,07	0,07	0,06	0,06

AVVERTENZE PER UNA CORRETTA LETTURA DELLA TABELLA

La tabella fornisce informazioni volte a favorire una autovalutazione dei livelli di alcolemia (concentrazione di alcol nel sangue) conseguenti all'assunzione delle più comuni bevande alcoliche; lo scopo principale è quello di contribuire ad identificare o calcolare le quantità di alcol che determinano il superamento del limite legale fissato per la guida e di promuovere una guida sicura e responsabile.

A tal fine è importante sapere che:

- esiste un legame diretto tra livelli crescenti di alcolemia (concentrazione di alcol nel sangue) e rischio relativo di causare o essere coinvolti in un incidente grave o mortale;
- le alterazioni delle capacità alla guida sono direttamente influenzate dalla quantità di alcol consumata e si manifestano con l'assunzione di tutti i tipi di bevande alcoliche, senza distinzione;
- tutte le quantità di alcol, anche quelle minime o moderate, pongono l'individuo in una condizione di potenziale rischio;
- a parità di quantità di alcol consumate, individui differenti possono registrare variazioni anche notevoli nei livelli di alcolemia, in funzione: del genere (con differenze tra maschi e femmine), dell'età, della massa corporea (magrezza o obesità), della assunzione o meno di cibo (se a stomaco pieno o a digiuno), della consuetudine con cui si assume alcol, della presenza di malattie o condizioni psico-fisiche individuali o genetiche, della assunzione di farmaci anche di uso comune (es. aspirina, antistaminici, anticoncezionali, antinfiammatori, antipertensivi, anticoagulanti, antibiotici, farmaci per il sistema nervoso).

Di conseguenza, a fronte delle molteplici variabili che possono influenzare il livello individuale di alcolemia, è nella pratica impossibile calcolare con precisione la quantità esatta di alcol da assumere senza superare il limite legale di alcolemia dello 0,5 grammi/litro.

Non esistono livelli di consumo alcolico sicuri alla guida.

Il comportamento più sicuro per prevenire un incidente alcolcorrelato è di evitare di consumare bevande alcoliche se ci si deve porre alla guida di un qualunque tipo di veicolo.

NOTA BENE: i valori di alcolemia riportati in tabella non hanno una validità legale, rappresentano solo una stima della concentrazione di alcol nel sangue conseguente all'assunzione di un'unità di bevanda alcolica e

forniscono un valore puramente indicativo che non può essere in alcun modo acquisito come garanzia di sicurezza e/o di idoneità psico-fisica alla guida.

(4) Tabella così corretta da [Comunicato 25 settembre 2008](#), pubblicato nella G.U. 25 settembre 2008, n. 225.

Allegato 3

Indicazioni ai titolari e gestori dei locali per l'uso delle tabelle di cui agli allegati n. 1 e 2 ⁽⁵⁾

Per un razionale uso delle tabelle è auspicabile che i titolari e i gestori dei locali adottino le raccomandazioni sottoindicate.

1. I titolari e gestori dei locali curano la riproduzione dei contenuti delle tabelle di cui agli allegati n. 1 e 2 in modo da assicurarne l'idonea lettura tramite

- l'uso di caratteri di immediata e facile leggibilità
- l'adozione di un'adeguata veste grafica
- l'uso funzionale del colore per facilitare la corretta comprensione dei contenuti
- l'adozione di formati adeguati ad una facile lettura, anche in rapporto alla collocazione delle tabelle nello spazio
- l'inserimento di immagini o simboli ove ritenuto opportuno per facilitare una comprensione immediata e intuitiva dei contenuti delle tabelle.

2. I titolari e gestori dei locali assicurano, nell'ambito delle postazioni previste dalla legge (all'entrata, all'interno e all'uscita del locale) la piena visibilità e leggibilità delle tabelle tramite

- l'idonea collocazione nello spazio
- l'idonea illuminazione
- una facile accessibilità da parte dei possibili fruitori e una idonea distanza atta a consentirne una corretta lettura

- specifiche segnalazioni, grafiche, luminose o di altra natura, che ne evidenzino la postazione.

3. I titolari e i gestori dei locali informano il personale operante nei locali, e in particolare quello addetto alla somministrazione di bevande alcoliche, sulla disponibilità, la finalità e il corretto uso delle tabelle, al fine di promuovere negli stessi:

- la sensibilità alla somministrazione responsabile delle bevande alcoliche;
- la disponibilità ad essere di ausilio per una corretta lettura delle tabelle;
- la collaborazione per la sensibilizzazione degli utenti sull'importanza di leggere le tabelle e di adottare i comportamenti suggeriti dai contenuti delle stesse.

(5) Il presente allegato riporta, a titolo indicativo, alcune misure che possono essere utilmente adottate dai titolari e gestori dei locali allo scopo di favorire la lettura, la corretta comprensione e il concreto uso delle informazioni contenute nelle tabelle da parte di un numero quanto più ampio possibile di utenti, facilitando in tal modo il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e sicurezza cui è finalizzata la [legge 160/2007](#).
